

**Determina n.20 del 03/02/2023**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)- SCIoglimento IN AUTOTUTELA DEL CONTRATTO E DEGLI ATTI PRODROMICI E CONSEGUENTI L'AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA)**

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- Con determina n. 162 DEL 28/12/2022 si disponeva di procedere mediante trattativa diretta all'affidamento del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), a fronte della scadenza del precedente affidamento.
- In esecuzione del provvedimento di cui innanzi con trattativa n. 3354271 si individuava, pertanto, la ditta Igeam srl alla quale con determinazione n. 162 del 28/12/2022 si affidava il servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'ASP Delia Repetto per l'importo di € 22.620,00
- Successivamente alla stipula del contratto con la ditta Igeam srl ed a seguito di un confronto telefonico con l'operatore economico uscente, studio Milone con sede in Anzola dell'Emilia via Baiesi, 17/Dc i si è avveduti che la scadenza del contratto di appalto per l'erogazione del servizio de quo con detto operatore non fosse al 31.12.2022 ma al 31.12.2023 in quanto trattavasi di contratto sottoscritto in data 20.12.2020 ed avente durata triennale giusta determina di affidamento n. 382 del 19/12/2020
- L'Amministrazione è dunque incorsa in errore sui presupposti per procedere a nuova procedura di gara

**Ritenuto pertanto che** occorre procedere in autotutela allo scioglimento del vincolo contrattuale con l'operatore economico Igeam srl non per vizi propri del contratto e men che meno per mancato adempimento di prestazioni che sono oggetto delle obbligazioni in contratto a carico delle parti. Contratto che in verità non ha avuto nemmeno iniziale esecuzione a fronte della tempestiva avvedutezza dell'errore in cui si è incorsi

### Rilevato che

- il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va riconosciuto anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (*ex multis Cons. Stato V, 27.01.2022 n. 590, Cons. Stato, V. 26 giugno 2015 n. 3237*) con conseguente inefficacia di quest'ultimo, stante la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto (*così Cons. Stato, III, 22 marzo 2017, n. 1310, che ne rinviene il fondamento normativo dopo le riforme della legge n. 124 del 2015, "anche nella previsione dell'art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell'affidamento di una pubblica commessa"; cfr. in termini, anche Cons. Stato, V, 1 febbraio 2021, n. 938; V, 1 aprile 2019, n. 2123; V, 30 aprile 2018, n. 2601*).
  - l'esercizio del potere di autotutela trova, inoltre fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
  - l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;
- 1) RITENUTO quindi opportuno procedere, nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 ed in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., allo scioglimento del contratto stipulato in data 28/12/2022 con l'operatore economico Igeam srl con caducazione automatica degli effetti negoziali e di tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenti.
- DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

- 2) nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 ed in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., allo scioglimento del contratto stipulato in data 28/12/2022 con l'operatore economico Igeam srl con caducazione automatica degli effetti negoziali e di tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenti
- 3) Di dare atto che il Contratto de quo non ha avuto nemmeno iniziale esecuzione a fronte della tempestiva avvedutezza dell'errore in cui si è incorso.
- 4) Di proseguire conseguentemente nel rapporto per l'erogazione del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) a fronte della sua vigenza con lo studio Arch. Marcello Milone con sede Anzola Emilia in via Baiesi 17/Dc ribadendone la scadenza al 31.12.2023
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto per quindici giorni consecutivi sulla pagina del sito web dell'Asp alla voce "Bandi di gara e contratti".

IL DIRETTORE

Paola Covili

